

ENTE:



# COMUNE DI FIESOLE

Provincia di Firenze

Dipartimento Lavori Pubblici

Via Portigiani, 27 50014 - Fiesole (FI)

e-mail: [posta.territorio@comune.fiesole.fi.it](mailto:posta.territorio@comune.fiesole.fi.it)

pec: [comune.fiesole@postacert.toscana.it](mailto:comune.fiesole@postacert.toscana.it)

tel. +39 055 5961 240 fax +39 055 5961 247

PROGETTO:

## INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIAIA AI PIANI VIABILI DI ALCUNE STRADE POSTE NELLA FRAZIONE DI GIRONE NEL COMUNE DI FIESOLE

### PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

CODICE UNICO INTERVENTO: J87H19000030001

Responsabile del Procedimento: Ing. Filippo Galli  
Progettisti: geom. Massimiliano Morandini  
geom. Chiara Passerini

**Oggetto:**

SCHEMA DI CONTRATTO

Allegato: **All.4** Codifica

PROGETTO:	FASE	SERIE	PROGRESSIVA	SCALA:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

R	VERIFICA DEL PROGETTO ART. 26 D.LGS. 50/2016	DATA	RESP. PROCEDIMENTO

R	DESCRIZIONE	DATA	RED.	VER.	APP.
1	EMISSIONE PR FATTIBILITÀ				
2	EMISSIONE PR DEFINITIVO				
2	EMISSIONE PR ESECUTIVO				

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**COMUNE DI FIESOLE**

**(Città Metropolitana di Firenze)**

CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEGLI  
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI PIANI  
VIABILI DI ALCUNE STRADE POSTE NELLA FRAZIONE DI  
GIRONE NEL COMUNE DI FIESOLE

CUP J87H19000030001 - CIG 7777839BC7

Rep. n.

L'anno duemiladiciannove addì \_\_\_\_ del mese di  
\_\_\_\_ nella residenza comunale, presso l'ufficio  
\_\_\_\_ avanti a me \_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_ del  
Comune di Fiesole, autorizzato/a a rogare i  
contratti in forma pubblica amministrativa  
nell'interesse del Comune, ai sensi dall'articolo  
97, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo  
n.267 del 18 agosto 2000, sono comparsi i signori:

\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_, che dichiara  
di intervenire in questo atto esclusivamente in  
nome, per conto e nell'interesse del Comune di  
Fiesole, codice fiscale e partita IVA 01252310485  
che rappresenta nella sua qualità di \_\_\_\_ giusto  
Decreto Sindacale di nomina n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_,  
emanato ai sensi dell'articolo 107 del T.U.E.L., di

seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), in qualità di \_\_\_\_\_ dell'Impresa \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

che con deliberazione di G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori per l'esecuzione degli INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIAIA AI PIANI VIABILI DI ALCUNE STRADE POSTE NELLA FRAZIONE DI GIRONE NEL COMUNE DI FIESOLE per un importo di complessivi euro 99'000,00 di cui Euro 81'017,53 per i lavori Euro 2'377,58 per l'attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento ed Euro 17'982,47 come somme a disposizione dell'amministrazione;

che con determinazione a contrattare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ si indiceva la procedura di selezione del contraente da svolgersi a cura \_\_\_\_;

che con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ era stato approvato il verbale di gara con procedura negoziata telematica svoltasi nel giorno \_\_\_\_, nel quale, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016, si proponeva l'aggiudicazione dei lavori alla Ditta \_\_\_\_ (c.f. e p.i. \_\_\_\_), con sede legale in \_\_\_\_ a \_\_\_\_ (\_\_\_\_), che aveva presentato la migliore offerta con un ribasso sull'importo a base di gara soggetto a ribasso del \_\_\_\_ %;

si precisava che l'aggiudicazione sarebbe stata considerata definitiva ed efficace solo a seguito della verifica dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 18.04.2016 n. 50;

che, a seguito dei suddetti controlli di legge svolti, \_\_\_\_ dichiarava l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva effettuata con la sopra citata determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ a favore della \_\_\_\_ (c.f. e p.i. \_\_\_\_), con sede legale in \_\_\_\_ a \_\_\_\_ (\_\_\_\_), per un importo dei lavori di euro \_\_\_\_ oltre iva di legge 22% e

	quindi per complessivi euro _____;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	Le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
	Articolo 1. Oggetto del contratto	
	La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa.	
	L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al d.lgs. 18.04.2016 n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»).	
	Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato Speciale d'appalto.	
	Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:	
	il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente 7777839BC7;	
	il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: J87H19000030001.	

	Articolo 2. Ammontare del contratto.	
	L'importo contrattuale ammonta a euro _____;	
	L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è	
	fatta salva la liquidazione finale.	
	Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai	
	sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera dddd), del	
	Codice dei contratti, per cui l'importo	
	contrattuale resta fisso e invariabile, senza che	
	possa essere invocata da alcuna delle parti	
	contraenti alcuna successiva verificaione sulla	
	misura o sul valore attribuito alla quantità e alla	
	qualità di detti lavori.	
	Articolo 3. Condizioni generali del contratto.	
	L'appalto è concesso ed accettato sotto	
	l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e	
	inscindibile delle norme, condizioni, patti,	
	obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal	
	capitolato speciale d'appalto, integrante il	
	progetto, nonché delle previsioni delle tavole	
	grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di	
	conoscere e di accettare e che qui si intendono	
	integralmente riportati e trascritti con rinuncia a	
	qualsiasi contraria eccezione.	
	E' parte integrante del contratto l'elenco dei	

	prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.	
	Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.	
	Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Fiesole, presso la Casa Comunale.	
	Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.	
	I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: _____ acceso presso Banca "_____",	
	I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico su uno o più conti correnti, anche non esclusivi, dei quali sono indicati, nel prospetto in allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, i relativi codici IBAN ed i soggetti deputati ad operarvi.	
	ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle	

	generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul	
	conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione	
	del conto stesso.	
	Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale	
	d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori	
	personalmente deve conferire mandato con	
	rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso	
	la stazione appaltante, a persona fornita dei	
	requisiti d'idoneità tecnici e morali, per	
	l'esercizio delle attività necessarie per la	
	esecuzione dei lavori a norma del contratto.	
	L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del	
	suo rappresentante. L'appaltatore o il suo	
	rappresentante deve, per tutta la durata	
	dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei	
	lavori. La stazione appaltante può esigere il	
	cambiamento immediato del rappresentante	
	dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.	
	Qualunque eventuale variazione alle indicazioni,	
	condizioni, modalità o soggetti, di cui ai	
	commi precedenti deve essere tempestivamente	
	notificata dall'appaltatore alla stazione	
	appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata	
	da ogni responsabilità.	



	TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI	
	Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.	
	I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.	
	Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 30 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.	
	Articolo 6. Penale per i ritardi.	
	Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari All' uno per mille dell'importo contrattuale pari ad euro _____.	
	La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei	

	lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.	
	Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.	
	È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.	
	La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.	
	Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria	

	per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa	
	dei lavori se l'appaltatore intende far valere	
	l'illegittima maggiore durata della sospensione.	
	Se i periodi di sospensione superano un quarto	
	della durata complessiva prevista per l'esecuzione	
	dei lavori oppure i sei mesi complessivi,	
	l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del	
	contratto senza indennità; se la stazione	
	appaltante si oppone allo scioglimento,	
	l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei	
	maggiori oneri derivanti dal prolungamento della	
	sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro	
	caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia	
	la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso	
	e indennizzo.	
	Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato	
	speciale d'appalto come funzionali all'andamento	
	dei lavori e integranti le modalità di esecuzione	
	degli stessi si applicano le disposizioni	
	procedurali di cui al presente articolo ad	
	eccezione del comma 4.	
	Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.	
	Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già	
	previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli	

	a lui imposti per legge, per regolamento o in forza	
	del                      capitolato                      generale.	
	In ogni caso si intendono comprese nei lavori e	
	perciò a carico dell'appaltatore le spese per:	
	l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei	
	cantieri;	
	il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo	
	d'opera;	
	attrezzi e opere provvisionali e quanto altro	
	occorre alla esecuzione piena e perfetta dei	
	lavori;	
	rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni,	
	capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno	
	in cui comincia la consegna fino all'emissione del	
	certificato di collaudo provvisorio;	
	le vie di accesso al cantiere;	
	la messa a disposizione di idoneo locale e delle	
	necessarie attrezzature per la direzione dei	
	lavori;	
	passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di	
	danni per l'abbattimento di piante, per depositi od	
	estrazioni di materiali;	
	la custodia e la conservazione delle opere fino	
	all'emissione del certificato di regolare	

	esecuzione.	
	L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.	
	La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.	
	L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.	
	L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di	

	detti soggetti, nonché della malafede o della frode	
	nella somministrazione o nell'impiego dei	
	materiali.	
	Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di	
	cui all'articolo 25.	
	Articolo 9. Contabilità dei lavori.	
	La contabilità dei lavori è effettuata in	
	conformità alle disposizioni vigenti.	
	La contabilità dei lavori a misura è effettuata	
	attraverso la registrazione delle misure rilevate	
	direttamente in cantiere dal personale incaricato,	
	in apposito documento, con le modalità previste dal	
	capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il	
	corrispettivo è determinato moltiplicando le	
	quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco	
	prezzi al netto del ribasso contrattuale.	
	La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per	
	ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è	
	stato suddiviso, secondo la quota percentuale	
	eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa	
	categoria, rilevata dal capitolato speciale	
	d'appalto. Le progressive quote percentuali delle	
	varie categorie di lavorazioni che sono eseguite	
	sono desunte da valutazioni autonome del direttore	

	dei lavori che può controllare l'attendibilità	
	attraverso un riscontro nel computo metrico; in	
	ogni caso tale computo metrico non ha alcuna	
	rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono	
	vincolanti. Il corrispettivo è determinato	
	applicando la percentuale della quota eseguita	
	all'aliquota contrattuale della relativa	
	lavorazione e rapportandone il risultato	
	all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.	
	Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in	
	contraddittorio tra le parti; tuttavia se	
	l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o	
	di firmare i libretti delle misure o i brogliacci,	
	il direttore dei lavori procede alle misure in	
	presenza di due testimoni, i quali devono firmare i	
	libretti o brogliacci suddetti.	
	Per i lavori da liquidare su fattura e per le	
	prestazioni da contabilizzare in economia si	
	procede secondo le relative speciali disposizioni.	
	Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con	
	gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la	
	sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale	
	prestabilito dalla stazione appaltante e non	
	oggetto dell'offerta in sede di gara.	

	Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.	
	1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non	
	trova applicazione l'articolo 1664, primo comma,	
	del codice civile.	
	Articolo 11. Variazioni al progetto e al	
	corrispettivo.	
	1. Se la stazione appaltante, per il tramite della	
	direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o	
	varianti in corso d'opera, fermo restando il	
	rispetto delle condizioni e della disciplina della	
	normativa vigente in materia, le stesse verranno	
	concordate e successivamente liquidate sulla base	
	di una nuova perizia, eventualmente redatta e	
	approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante	
	il verbale di concordamento.	
	Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a	
	saldo.	
	1. I pagamenti in acconto e a saldo sono	
	disciplinati dagli art. 20 del capitolato speciale	
	di appalto.	
	Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.	
	In caso di ritardo nella emissione dei certificati	
	di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle	
	rate di acconto o di saldo, nonché in caso di	



	ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini	
	previsti nel capitolato speciale d'appalto,	
	spettano all'appaltatore gli interessi legali e	
	moratori nella misura, con le modalità e i termini	
	di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.	
	Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui	
	l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non	
	sia stato tempestivamente emesso il certificato o	
	il titolo di spesa, raggiunga il 15% (QUINDICI)	
	dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha	
	facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del	
	codice civile.	
	Articolo 14. Regolare esecuzione - gratuita	
	manutenzione.	
	Il certificato di regolare esecuzione deve essere	
	emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei	
	lavori, ha carattere provvisorio e deve confermato	
	dal responsabile del procedimento.	
	Il certificato di cui al comma 1 assume carattere	
	definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il	
	silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi	
	oltre il predetto termine di due anni equivale ad	
	approvazione.	
	Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice	

	civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed	
	i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché	
	denunciati dalla stazione appaltante prima della	
	emissione del certificato di regolare esecuzione,	
	che trascorsi due anni dalla sua emissione, assume	
	carattere definitivo.	
	L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla	
	buona conservazione e alla gratuita manutenzione di	
	tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino	
	all'approvazione, esplicita o tacita, del	
	certificato di regolare esecuzione; resta nella	
	facoltà della stazione appaltante richiedere la	
	consegna anticipata di parte o di tutte le opere	
	ultimate.	
	Articolo 15. Risoluzione del contratto.	
	La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il	
	contratto mediante semplice lettera raccomandata	
	con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di	
	ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:	
	nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei	
	contratti;	
	inadempimento alle disposizioni contrattuali o	
	della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;	
	manifesta incapacità o inidoneità, anche solo	

	legale, nell'esecuzione dei lavori;	
	inadempimento accertato alle norme di legge sulla	
	prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul	
	lavoro e le assicurazioni obbligatorie del	
	personale;	
	sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore	
	senza giustificato motivo;	
	rallentamento dei lavori, senza giustificato	
	motivo, in misura tale da pregiudicare la	
	realizzazione dei lavori nei termini previsti dal	
	contratto;	
	subappalto abusivo, associazione in partecipazione,	
	cessione anche parziale del contratto;	
	non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di	
	contratto e allo scopo dell'opera;	
	proposta motivata del coordinatore per la sicurezza	
	nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92,	
	comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9	
	aprile 2008, n. 81;	
	perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti	
	per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o	
	la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari	
	che inibiscono la capacità di contrattare con la	
	pubblica amministrazione;	

	ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale	
	d'appalto.	
	La stazione appaltante risolve il contratto in caso	
	di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver	
	prodotto falsa documentazione o dichiarazioni	
	mendaci.	
	L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei	
	danni a lui imputabili.	
	Articolo 16. Controversie.	
	1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione	
	del contratto sono devolute all'autorità	
	giudiziaria competente del Foro di Firenze con	
	esclusione della competenza arbitrale.	
	TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI	
	Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro	
	dipendente, previdenza e assistenza.	
	L'appaltatore deve osservare le norme e	
	prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi	
	e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,	
	assicurazione e assistenza dei lavoratori.	
	L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare	
	tutte le norme in materia retributiva,	
	contributiva, previdenziale, assistenziale,	
	assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica,	

	previste per i dipendenti dalla vigente normativa,	
	con particolare riguardo agli articoli del Codice	
	dei contratti.	
	Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di	
	cui al presente articolo la stazione appaltante	
	effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a	
	favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori	
	e procede, in caso di crediti insufficienti allo	
	scopo, all'escussione	
	della garanzia fideiussoria.	
	L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono	
	obbligati, ai fini retributivi, ad applicare	
	integralmente tutte le norme contenute nel	
	contratto nazionale di lavoro e negli accordi	
	integrativi, territoriali ed aziendali, per il	
	settore di attività e per la località dove sono	
	eseguiti i lavori.	
	Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del	
	decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo	
	30 del D.Lgs. n. 50 del 2016, dell'articolo 31	
	della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito	
	apposito Documento unico di regolarità contributiva	
	in data 00.00.0000 xxxx_0000000.	
	Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel	

	cantiere.	
	L'appaltatore, ha depositato presso la stazione	
	appaltante:	
	un proprio piano operativo di sicurezza per quanto	
	attiene alle proprie scelte autonome e relative	
	responsabilità nell'organizzazione del cantiere e	
	nell'esecuzione dei lavori, quale piano	
	complementare di dettaglio del piano di sicurezza e	
	coordinamento.	
	Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano	
	operativo di sicurezza di cui al comma 1, formano	
	parte integrante del presente contratto d'appalto.	
	L'appaltatore deve fornire tempestivamente al	
	coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	
	gli aggiornamenti alla documentazione di cui al	
	comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del	
	cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.	
	Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da	
	parte dell'appaltatore, previa la sua formale	
	costituzione in mora, costituiscono causa di	
	risoluzione del contratto in suo danno.	
	L'appaltatore garantisce che le lavorazioni,	
	comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano	
	eseguite secondo il criterio «incident and injury	

	free».	
	Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.	
	Al fine del perfezionamento del presente atto - di importo inferiore a Euro 150.000,00 - non è prevista la acquisizione dell'informazione antimafia, (ex art. 87 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, modificato dal D. Lgs. 15/11/2012, n.218).	
	L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.	
	L'Appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 successivamente modificato dal D.L. n. 187/10.	
	L'Appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato indicando le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad	

	operare su di esso. Ai fini della tracciabilità dei	
	flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono	
	riportare, in relazione a ciascuna transazione	
	posta in essere dal Committente e dagli altri	
	soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge	
	136/2010 e s.m.i., il codice identificativo di gara	
	(CIG) attribuito dalla Autorità Nazionale	
	Anticorruzione su richiesta della stazione	
	appaltante.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto,	
	restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3	
	della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.	
	Articolo 20. Subappalto.	
	Il contratto non può essere ceduto, a pena di	
	nullità.	
	Previa autorizzazione della stazione appaltante e	
	nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei	
	contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a	
	tale scopo in sede di offerta possono essere	
	subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i	
	limiti e le modalità previste dal capitolato	
	speciale d'appalto.	
	Restano comunque fermi i limiti al subappalto	
	previsti dal Codice dei contratti, nonché dal	



	Capitolato Speciale d'appalto.	
	La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro, piccole o medie imprese.	
	Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.	
	A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria numero _____ in _____ data _____ rilasciata dalla _____ per l'importo di euro _____ (si applica il beneficio previsto dall'art. 93 comma 7 del D.LGS n. 50/2016).	
	La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.	
	La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.	

	La garanzia deve essere integrata, nella misura	
	legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e	
	2, ogni volta che la stazione appaltante abbia	
	proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai	
	sensi del presente contratto.	
	Trova applicazione la disciplina di cui allo schema	
	1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.	
	Articolo 22. Obblighi assicurativi.	
	Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei	
	contratti, l'appaltatore assume la responsabilità	
	di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda	
	i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia	
	quelli che essa dovesse arrecare a terzi in	
	conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle	
	attività connesse, sollevando la stazione	
	appaltante da ogni responsabilità al riguardo.	
	L'appaltatore ha stipulato a tale scopo	
	un'assicurazione sino alla data di emissione del	
	certificato di regolare esecuzione, con polizza	
	numero _____ in data _____ rilasciata	
	dalla _____, come segue:	
	massimale minimo per copertura danni subiti dalla	
	stazione appaltante a causa del danneggiamento o	
	della distruzione totale o parziale di impianti ed	

	opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso	
	dell'esecuzione dei lavori:	
	Partita 1) A copertura del danno per l'Appaltante	
	nel caso di danneggiamento o di distruzione	
	parziale o totale di impianti ed opere preesistenti	
	durante l'esecuzione dei lavori, con un importo non	
	inferiore a €. 100'000,00 (euro centomila/00);	
	Assicurazione contro la responsabilità civile verso	
	terzi, decorrente dalla data di consegna dei lavori	
	fino all'emissione del certificato di regolare	
	esecuzione, e comunque non oltre 12 mesi	
	dall'ultimazione, con un massimale di € 500.000,00	
	(euro cinquecentomila/00).	
	Le polizze di cui al presente articolo devono	
	essere rilasciate alle condizioni e in conformità	
	agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale	
	12 marzo 2004, n. 123.	
	TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	
	Articolo 23. Documenti che fanno parte del	
	contratto.	
	Costituiscono parte integrante e sostanziale del	
	contratto:	
	il Capitolato Speciale d'appalto;	
	gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;	

	l'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3,	
	comma 3;	
	computo metrico estimativo;	
	i piani di sicurezza;	
	il cronoprogramma;	
	le polizze di garanzia di cui ai precedenti	
	articoli 21 e 22;	
	il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145	
	del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato	
	Speciale d'appalto.	
	I documenti elencati al precedente comma 1, lettera	
	a) e lettera c) sono allegati al presente	
	contratto. Gli altri documenti elencati al	
	precedente comma 1, pur essendo parte integrante e	
	sostanziale del contratto, sottoscritti dalle	
	parti, sono conservati dalla Stazione appaltante	
	presso il Settore LL.PP.	
	Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e	
	regolamentari.	
	1. Si intendono espressamente richiamate e	
	sottoscritte le norme legislative e le altre	
	disposizioni vigenti in materia e in particolare il	
	Codice dei contratti approvato con d.lgs 50/2016, e	
	le parti ancora in vigore, e quindi applicabili,	

del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Per quanto non previsto nel presente contratto le Parti fanno riferimento, al Codice dei contratti pubblici e alle norme del codice civile in quanto compatibili, al disciplinare di gara, agli atti di gara, al capitolato speciale d'appalto che, allegato al presente contratto ne costituisce parte

	integrante e sostanziale.	
	Io _____ - Ufficiale rogante ho ricevuto questo	
	atto, formato e stipulato con	
	modalità elettronica, redatto da persona di mia	
	fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo	
	personale degli strumenti informatici, su numero	
	_____ pagine intere e numero _____ righe della	
	pagina a video, in osservanza dell'art. 11 comma	
	13, così come modificato dal D.L. 179/2012,	
	convertito nella Legge 221/2012, l'ho reso pubblico	
	mediante lettura a video fattane alle parti, le	
	quali a mia richiesta, lo hanno dichiarato e	
	riconosciuto conforme alla loro volontà, ed a	
	conferma, lo sottoscrivono insieme a me ed alla mia	
	presenza e vista, con modalità di firma elettronica	
	ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del	
	D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 802 codice	
	dell'amministrazione digitale (CAD).	
	Io Vice Segretario Generale attesto che l'imposta	
	di bollo verrà assolta ai sensi dell'art. 1 comma 1	
	bis, D.P.R. 642/72 mediante registrazione	
	telematica dell'atto presso la competente Agenzia	
	delle Entrate di Firenze.	
	Per il Comune di Fiesole	

